Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Venerdì, 18 novembre 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 654013
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(12144)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 27 ottobre 1977 alle ore 12,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Teodoro Bustamante Muñoz il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador a Roma.

(12069)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **828.**

Concessione di un contributo straordinario per il V congresso internazionale di psicosomatica in ostetricia e ginecologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni a favore del comitato organizzatore del V congresso internazionale di psicosomatica in ostetricia e ginecologia.

Il contributo deve essere utilizzato prevalentemente per la pubblicazione dei risultati scientifici del congresso.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **829.**

Modificazioni allo statuto dell'istituto « Casimiro Mondino », in Pavia.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, vengono approvate le modificazioni allo statuto dell'istituto « Casimiro Mondino », in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **830.**

Modificazione alla circoscrizione territoriale fra le diocesi di Udine e di Concordia-Pordenone.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 18 ottobre 1974, relativo alla separazione dei territori delle parrocchie di S. Osvaldo, in frazione Mussons del comune di Morsano al Tagliamento (Pordenone), e di S. Paolo apostolo, in frazione S. Paolo dello stesso comune, dalla diocesi di Udine ed alla aggregazione alla diocesi di Concordia-Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977
Registro n. 23 Interno, foglio n. 356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1977, n. **831.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 375

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1977.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1976, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 22 maggio 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976;

Vista la lettera n. 8486 del 21 aprile 1977, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1975: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940/1) = 106,8; indice salari dell'industria (base maggio 1940/1) aggiornato al 1975 = 380,19;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1976 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di

commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata è modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1976, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 243,495 (duecentoquarantatre e quattrocentonovantacinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1977
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 265

(12004)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civitella Messer Raimondo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Civitella Messer Raimondo facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Civitella Messer Raimondo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Civitella Messer Raimondo che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette un'altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: la limitazione che si diparte dalla quota 474 del confine del territorio comunale di Fara S. Martino si congiunge con una linea retta alla quota 613 e di qui alla quota 576 con una linea retta per poi arrivare alla strada statale. Da questa quota, sempre parallelamente all'asse stradale della strada statale e distante 50 metri dallo stesso, si giunge al confine col comune di Lama dei Peligni. Da questo punto il vincolo si conclude lungo

il confine del comune di Lama dei Peligni per ricongiungersi in località Montelari a quota 1583 con i confini del comune di Fara S. Martino e ridiscendendo lungo gli stessi confini fino a ricollegarsi alla quota 474.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Civitella Messer Raimondo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

Per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela.

(*Omissis*).

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO:

Il sindaco è concorde alla proposta di vincolo chiedendo la esclusione del centro urbano. La proposta viene accettata.

La limitazione che si diparte dalla quota 474 del confine del territorio comunale di Fara S. Martino si congiunge con una linea retta alla quota 613 e di qui alla quota 576 con una linea retta per poi arrivare alla strada statale. Da questa quota, sempre parallelamente all'asse stradale della strada statale e distante 50 metri dallo stesso, si giunge al confine col comune di Lama dei Peligni.

Da questo punto il vincolo si conclude lungo il confine del comune di Lama dei Peligni per ricongiungersi in località Montelari a quota 1583 con i confini del comune di Fara S. Martino e ridiscendendo lungo gli stessi confini fino a ricollegarsi alla quota 474.

Si vota. Si approva all'unanimità.

(*Omissis*).

(11754)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lettopalena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica del comune di Lettopalena facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lettopalena;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Lettopalena;

Considerata l'opportunità di accogliere, in parte, la richiesta del predetto comune stralciando il tratto del centro abitato dal vincolo, i cui confini pertanto verranno modificati nel modo seguente: dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dall'asse stradale della stessa, verso valle, e corre, sempre alla stessa distanza di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna dalla larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo

roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nella località denominante « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazzione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Lettopalena (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il limite di tale zona va dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dallo asse stradale della stessa, verso valle, e corre, sempre alla stessa distanza, di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Lettopalena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

COMUNE DI LETTOPALENA:

Il sindaco di Lettopalena fa la seguente dichiarazione:

« Contesta la validità della riunione in quanto chiamato per riferire su argomenti che totalmente ignora; in secondo luogo perché non ha mandato per la espressione di un voto che deve essere volontà del consiglio comunale che rappresenta; in terzo luogo perchè è amministratore e sindaco da un brevissimo periodo di tempo per cui non è in grado di conoscere ed identificare le zone del vincolo dalla planimetria che gli viene proposta in questa sede, nè ha un tecnico che possa illuminarlo. Pertanto rifiuta il voto ».

Preso atto della dichiarazione del sindaco, considerato che lo stesso è firmatario della mozione già citata, il presidente ritiene di dare atto alla votazione, dopo la descrizione dei limiti di vincolo che così si riassumono:

il limite del vincolo si diparte dall'asse stradale della strada che conduce da Taranta Peligna a Lettopalena per arrivare, sempre seguendo l'asse stradale, a quota 603 per poi continuare lungo il sentiero fino ad arrivare al confine comunale con Palena. Di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena.

Si vota. Il sindaco non vota. A maggioranza viene approvata la proposta.

(*Omissis*).

(11756)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Autorizzazione alla società « Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11930)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Paolo Orizio S.p.a., in Rodengo Saiano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di aghi per macchine tessili di origine e provenienza Germania R.F. la ditta Paolo Orizio S.p.a., di Rodengo Saiano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 39.943,34 di cui al mod. B-Import n. 5249001 rilasciato dalla Banca S. Paolo di Brescia in data 18 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Brescia il 23 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di trentasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 151427 del 14 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo, secondo quanto dichiarato dalla ditta italiana importatrice, sarebbe da imputarsi allo smarrimento dei documenti necessari allo sdoganamento della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 22 marzo 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Paolo Orizio S.p.a. di Rodengo Saiano, mediante fidejussione della Banca S. Paolo di Brescia nella misura del 5 % di D.M. 39.943,34 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12005)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1.200.000 cursori per chiusure lampo di origine e provenienza U.S.A. la ditta Italo-Americana Prentice S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. B-Import n. 4184701 rilasciato dalla Banca unione (ora Banca privata italiana in liquidazione) in data 9 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 19 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di centouno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491866 del 16 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi del ritardato adempimento sono di natura prevalentemente commerciale, come dichiarato dall'operatore stesso, in quanto la merce oggetto dell'importazione è risultata di difficile assorbimento sul mercato nazionale, trattandosi di articoli superati per l'impiego nella moda delle confezioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 28 febbraio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a di Milano, mediante fidejussione della Banca unione (ora Banca privata italiana in liquidazione) nella misura del 5 % di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12006)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuovo ricamificio italo-svizzero S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 16 balle di tessuti di cotone gregio di origine e provenienza Giappone la ditta Nuovo ricamificio italo-svizzero S.a.s. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 19.530 di cui al mod. B-Import n. 3608385 rilasciato dalla Banca Barclays Castellini S.p.a. di Milano in data 21 novembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente la operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 22 gennaio 1974, con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 243036 del 29 novembre 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che il tardivo ottenimento della dichiarazione d'importazione da parte di questo Ministero, presentato come esimente dalla ditta interessata nella relativa istanza del 5 ottobre 1976, non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la Nuovo ricamificio italo-svizzero S.a.s. avrebbe già dovuto essere in possesso della suddetta dichiarazione al momento del pagamento anticipato in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuovo ricamificio italo-svizzero S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca Barclays Castellini S.p.a., di cui al mod. B-Import sopraindicato, nella misura del 5% di $ U.S.A. 19.530.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12007)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12003)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Istruzioni circa le domande di iscrizione all'albo dei trasportatori e relativa documentazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della stessa legge n. 298;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, occorre emanare istruzioni per la compilazione dei moduli da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonchè precisare la documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni prescritti dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le istruzioni allegate al modulo CT/1, dal quale deve essere corredata la domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Sono altresì approvate le istruzioni allegate al modulo CT/A, dal quale deve essere corredata la domanda di iscrizione al suddetto albo, presentata dalle imprese che, alla data del 31 ottobre 1977, sono titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

I fac-simile dei moduli CT/1 e CT/A, con le relative istruzioni approvate dei precedenti commi, contenute sotto la voce « note per il richiedente », costituiscono rispettivamente gli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, i requisiti di cui all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, devono essere provati mediante esibizione in carta legale dei documenti, di cui agli articoli seguenti, da fornire nei termini previsti dagli articoli 13 e 61 della citata legge.

Art. 3.

Il requisito di cui al punto 1) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I cittadini di uno Stato estero, in luogo della dichiarazione prevista dal precedente comma, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, la quale nel caso di Stato estero non membro della Comunità economica europea, deve altresì contenere la dichiarazione che nello Stato stesso vi è trattamento di reciprocità ai fini della possibilità, per i cittadini italiani, di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 4.

Il requisito di cui al n. 2) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante presentazione degli estratti cronologici del pubblico registro automobilistico, rilasciati in data non anteriore ad un mese, relativi ai veicoli in disponibilità dell'impresa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, dai quali risulti, nei confronti del richiedente la iscrizione all'albo, la qualità di proprietario, usufruttuario ovvero di acquirente con patto di riservato dominio dei veicoli stessi, e nei due ultimi casi l'indicazione del proprietario.

In caso di disponibilità dei veicoli per effetto di contratto di locazione con facoltà di compera, dovranno essere prodotti una copia autenticata del suddetto contratto di locazione, il provvedimento di assenso del competente ufficio provinciale M.C.T.C. previsto dall'art. 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e l'estratto cronologico del pubblico registro automobilistico dal quale risulti la proprietà del veicolo da parte del locatore.

Le imprese per le quali, ai sensi dell'art. 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, è prescritta la disponibilità di impianti fissi e di locali d'ufficio, devono presentare un certificato della competente conservatoria dei registri immobiliari, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti la proprietà degli impianti stessi e dei locali d'ufficio, ovvero, nel caso in cui gli impianti ed i locali d'ufficio siano presi in locazione, copia del relativo contratto nonchè fotocopia dell'ultima ricevuta di pagamento del corrispettivo.

Art. 5.

Il requisito di cui al punto 3) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato come segue:

a) le imprese che alla data del 31 ottobre 1977 sono titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi devono presentare il certificato di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane, con indicazione dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) le imprese non ancora titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 devono presentare dichiarazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di avvenuta denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, con riserva di presentare lo stesso certificato di cui alla precedente lettera *a*) nei termini previsti dal comma terzo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Le imprese che abbiano una o più sedi secondarie, devono presentare la documentazione di cui al comma precedente anche per tali sedi.

Art. 6.

Il requisito di cui al punto 4) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante presentazione di copia autenticata della polizza di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli nonchè della polizza di assicurazione stipulata per i danni alle cose da trasportare.

Fino al termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, per l'approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi di assicurazione per i danni alle cose da trasportare, per la polizza relativa a tali danni potrà essere fatta riserva di successiva presentazione entro la scadenza del termine suindicato.

Art. 7.

Il requisito di cui al punto 5) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato:

a) mediante certificati di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dai quali risulti il numero di posizione del contribuente;

b) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Art. 8.

Il requisito di cui al punto 6) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito.

Art. 9.

Il requisito di cui al punto 7) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi, salva restando la facoltà di ulteriori accertamenti d'ufficio.

Art. 10.

Il requisito di cui al punto 8) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere documentato mediante presentazione del certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 11.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, penultimo comma, ultima parte, della legge 6 giugno 1974, n. 298, coloro che fanno domanda di iscrizione all'albo devono esibire certificato dei carichi pendenti della pretura e della procura della Repubblica del luogo di residenza, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che non hanno in corso, presso preture o procure della Repubblica diverse da quella del luogo di residenza, procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che importi l'interdizione da una professione o da un'arte e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 1

Mod. MC 2104/MEC

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

COMITATO PROVINCIALE PER L'ALBO

DI ....

NOTE PER IL RICHIEDENTE

COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI CON CARATTERI STAMPATELLO MAIUSCOLO, USANDO PENNA A SFERA (CALCARE BENE). INSERIRE UN SOLO CARATTERE IN CIASCUNA CASELLA E NON SCHIVERE AL DI FUORI DEI RIQUADRI.

1) Riservato all'Ufficio.
2) Sigla del modello.
3) Riservato all'Ufficio solo quando ricorra il caso di richiesta di iscrizione all'Albo per la sede unica o principale (casella 7 «NP»). Qualora ricorrano gli altri casi, il campo deve essere compilato a cura del richiedente riportandovi il numero assegnato, indicando anche la sigla della Provincia della sede secondaria quando il presente modello viene presentato in tale Provincia (per Roma scrivere RM).
Nella posizione sottosegnata con la lettera «C» il richiedente dovrà trascrivere il carattere che gli verrà assegnato automaticamente d'Ufficio e solo quando gli sarà comunicato.
4) *Riservato all'Ufficio.*
5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) Barrare il caso che ricorre.
12) Scrivere il cognome dell'imprenditore ove trattasi di persona fisica ovvero la ragione sociale della Società per esteso, indicando a parte, esclusivamente nel campo 13), il tipo di Società di cui trattasi.
13) Lasciare in bianco quando trattasi di persone fisica.
Indicare il codice di tipo di Società secondo la seguente tabella:
— SNC = Società in nome collettivo;
— SAS = Società in accomandita semplice;
— SRL = Società a responsabilità limitata;
— SPA = Società per Azioni;
— SAA = Società in accomandita per azioni;
— RIC = Cooperativa a responsabilità illimitata;
— RLC = Cooperativa a responsabilità limitata;
— AZC = Cooperativa per azioni;
— ISE = Imprese Società estere.
14) *Scrivere (per esteso) il nome dell'imprenditore ovvero la continuazione della ragione sociale della Società.*
15) Indicare, iniziando dalla prima casella a sinistra, la sigla dello stato di cittadinanza dell'imprenditore ovvero la nazionalità della Società, utilizzando la codifica stabilita dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.
16), 17), 18), 19) Compilare soltanto nel caso di persona fisica.
16) Scrivere nell'ordine: giorno mese ed ultime due cifre dell'anno.
Esempio: 2 aprile 1926 - scrivere 02 04 26.
17) Scrivere il codice dello stato di nascita usando le medesime modalità precisate nella nota 15). Per i nati nei comuni ex italiani, ora compresi in un territorio di stato estero, va indicato il codice di tale stato.
18) Compilare solo per i nati in Italia indicando sempre la sigla della Provincia nella quale attualmente è compreso il territorio del Comune di nascita. (Per Roma scrivere RM).
19) Scrivere per esteso il Comune di nascita.
20) Scrivere per esteso il Comune di residenza della sede principale o secondaria a seconda del caso che ricorre. L'eventuale frazione va indicata nel campo 22).
21) Scrivere la sigla della Provincia del Comune di residenza (Per Roma scrivere RM).
22) Scrivere prima il numero civico, quindi la denominazione della via o piazza, ecc. Esempio: 32 Via Ungheria - 512 Piazza Giuseppe Garibaldi.
23) *Indicare il codice di avviamento postale.*
24) Indicare le sigle delle Provincie di residenza delle eventuali sedi secondarie dell'impresa per le quali verrà richiesta l'iscrizione all'albo. (Per Roma scrivere RM).
25) Indicare «R» se l'impresa è iscritta nel Registro delle ditte, indicare «A» se l'impresa è iscritta all'Albo delle imprese artigiane.
26) Trascrivere il numero indicato sul certificato rilasciato dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
27) Riportare la data di iscrizione alla citata C.C.I.A.A. con le stesse modalità precisate per il campo 16).
28) Riportare il codice fiscale.
29) Indicare per esteso la denominazione della ditta in caso di impresa individuale ovvero la denominazione (cognome e nome oppure ragione sociale) del rappresentante in Italia di impresa estera.
30) Vedere la nota 13).
31) Portata utile dell'impresa espressa in quintali, calcolata come somma delle portate utili dei veicoli indicati negli allegati modelli CTA e per i quali viene pagato il contributo (nelle ultime due caselle separate da un tratto in grassetto indicare le eventuali frazioni di quintali.
Esempio q.li 18530, 65 scrivere |0|1|8|5|3|0|6|5|
32) Totale del contributo versato (in lire).
33) Riportare il numero a stampa che si trova nella fascia bianca in calce alla attestazione di versamento di conto corrente.
34), 35), 36), 37, 38), 39, 40), 41) *Indicare nelle due caselle di destra di ciascun gruppo il numero di documenti presentati in allegato alla domanda* (previsti dall'art. 13 della legge 298/1974) con il seguente ordine:
gruppo 1 - certificati di cittadinanza;
gruppo 2 - disponibilità mezzi tecnici ed economici;
gruppo 3 - certificato iscrizione C.C.I.A.A.;
gruppo 4 - polizze assicurative;
gruppo 5 - certificazione ottemperanza leggi in materia di previdenza ed assistenza per il personale dipendente;
gruppo 6 - certificazione di iscrizione ai ruoli delle imposte;
gruppo 7 - certificati comprovanti il non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
gruppo 8 - certificazione di non aver in corso procedure di fallimento.
42) Abilitazione per i trasporti speciali Numero di documenti attestanti i requisiti prescritti (art. 16 legge 298/1974). Da riempire quando viene barrata la casella riquadrata in testata ed indicata con il numero di richiamo 9) «SP».
50) Campi di riserva.
60) Riservato al Comitato Provinciale per L'Albo.

FIRMARE L ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE MODELLO

(1) Mod. MC 2104/MEC.

1 TIPO OPER. | 2 CT/1 | 3 A SEDE PRINC. | B NUMERO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO T | C | D SEDE SECOND. | 4 DATA

AL COMITATO PROVINCIALE PER L'ALBO DI ....

IL RICHIEDENTE
- 5 T TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
- 6 N NON TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

CHIEDE, AI SENSI DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORME DI ESECUZIONE,

- 7 NP L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LA SEDE UNICA O PRINCIP.
- 8 NS L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER UNA SEDE SECOND.
- 9 SP L'ABILITAZIONE PER I TRASPORTI SPECIALI
- 10 IS IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
- 11 AB IL CERTIFICATO DI ABILIT. TRASP. SPEC.

12 COGNOME DELL'IMPRENDITORE O DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA — 13 TIPO DI SOCIETÀ

14 NOME DELL'IMPRENDITORE O SEGUITO DENOMINAZIONE IMPRESA — 15 CITTADINANZA-NAZIONAL.

16 DATA NASCITA — 17 STATO NASC. — 18 PROV. — 19 COMUNE DI NASCITA

20 COMUNE DI RESIDENZA — 21 PROV. DI RESIDENZA

22 NUMERO CIVICO, VIA - PIAZZA — 23 COD. AVV. POSTALE

24 SIGLE PROVINCIE DELLE EVENTUALI SEDI SECONDARIE

25 26 CODICE NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO O ALBO C.C.I.A.A. — 27 DATA ISCRIZIONE — 28 CODICE FISCALE

29 DENOMINAZIONE DITTA O RAPPRESENTANTE IN ITALIA IMPRESA ESTERA — 30 TIPO DI SOCIETÀ

31 PORTATA UTILE COMPLESSIVA Q.LI — 32 CONTRIBUTO LIRE 0 0 — 33 NUMERO DI SERIE — RICEVUTA C/C

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 13 - LEGGE 298/1974

34 1 — 35 2 — 36 3 — 37 4 — 38 5 — 39 6 — 40 7 — 41 8 — 42 DOCUMENTAZIONE PER ABILITAZIONE TRASPORTI SPECIALI 9

50 CAMPI DI RISERVA 1 — 2

60 RISERVATO AL COMITATO PROVINCIALE

1 1 — 2 2 — 3 3 — 4 4 — 5 5 — 6 6 — 7 7 — 8 8 — 9 9 — 10 10 — 11 11 — 12 12 — 13 13

14 A — 15 B — 16 C — 17 D — 18 E — 19 F — 20 G

21 DATA PROVVEDIMENTO — 22 DATA RIESAME

p. IL COMITATO

COPIA INPUT

② Mod. MC 2104/MEC.

1 TIPO OPER. [ ] 2 [CT/1] 3 A SEDE PRINC. [ ] B NUMERO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO [T] C [ ] D SEDE SECOND. [ ] 4 DATA [| |]

AL COMITATO PROVINCIALE PER L'ALBO DI ....

IL RICHIEDENTE
- 5 [T] TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
- 6 [N] NON TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

CHIEDE, AI SENSI DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORME DI ESECUZIONE,

- 7 [NP] L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LA SEDE UNICA O PRINCIP.
- 8 [NS] L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER UNA SEDE SECOND.
- 9 [SP] L'ABILITAZIONE PER I TRASPORTI SPECIALI
- 10 [IS] IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
- 11 [AB] IL CERTIFICATO DI ABILIT. TRASP. SPEC.

12 COGNOME DELL'IMPRENDITORE O DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA [ ] 13 TIPO DI SOCIETÀ [ ]

14 NOME DELL'IMPRENDITORE O SEGUITO DENOMINAZIONE IMPRESA [ ] 15 CITTADINANZA-NAZIONAL. [ ]

16 DATA NASCITA [| |] 17 STATO NASC. [ ] 18 PROV. [ ] 19 COMUNE DI NASCITA [ ]

20 COMUNE DI RESIDENZA [ ] 21 PROV. DI RESIDENZA [ ]

22 NUMERO CIVICO, VIA - PIAZZA [ ] 23 COD. AVV. POSTALE [ ]

24 SIGLE PROVINCIE DELLE EVENTUALI SEDI SECONDARIE [| | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

25 [ ] 26 CODICE NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO O ALBO C.C.I.A.A. [ ] 27 DATA ISCRIZIONE [| |] 28 CODICE FISCALE [ ]

29 DENOMINAZIONE DITTA O RAPPRESENTANTE IN ITALIA IMPRESA ESTERA [ ] 30 TIPO DI SOCIETÀ [ ]

31 PORTATA UTILE COMPLESSIVA Q.LI [| |] 32 CONTRIBUTO LIRE [| | 0 0] 33 NUMERO DI SERIE RICEVUTA C/C [ ]

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 13 - LEGGE 298/1974

34 [1] 35 [2] 36 [3] 37 [4] 38 [5] 39 [6] 40 [7] 41 [8] 42 DOCUMENTAZIONE PER ABILITAZIONE TRASPORTI SPECIALI [9]

50 CAMPI DI RISERVA
1 [ ] 2 [ ]

60 RISERVATO AL COMITATO PROVINCIALE

1 [1] 2 [2] 3 [3] 4 [4] 5 [5] 6 [6] 7 [7] 8 [8] 9 [9] 10 [10] 11 [11] 12 [12] 13 [13]

14 [A] 15 [B] 16 [C] 17 [D] 18 [E] 19 [F] 20 [G]

21 DATA PROVVEDIMENTO [| |] 22 DATA RIESAME [| |] p. IL COMITATO

COPIA PER RICEVUTA **p. IL COMITATO PROVINCIALE**

③ Mod. MC 2104/MEC.

1 TIPO OPER. | 2 CT/1 | 3 A SEDE PRINC. | B NUMERO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO T | C | D SEDE SECOND. | 4 DATA

AL COMITATO PROVINCIALE PER L'ALBO DI ....

IL RICHIEDENTE
- 5 T TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
- 6 N NON TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

CHIEDE, AI SENSI DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORME DI ESECUZIONE,

- 7 NP L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LA SEDE UNICA O PRINCIP.
- 8 NS L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER UNA SEDE SECOND.
- 9 SP L'ABILITAZIONE PER I TRASPORTI SPECIALI
- 10 IS IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
- 11 AB IL CERTIFICATO DI ABILIT. TRASP. SPEC.

12 COGNOME DELL'IMPRENDITORE O DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA | 13 TIPO DI SOCIETÀ

14 NOME DELL'IMPRENDITORE O SEGUITO DENOMINAZIONE IMPRESA | 15 CITTADINANZA-NAZIONAL.

16 DATA NASCITA | 17 STATO NASC. | 18 PROV. | 19 COMUNE DI NASCITA

20 COMUNE DI RESIDENZA | 21 PROV. DI RESIDENZA

22 NUMERO CIVICO, VIA - PIAZZA | 23 COD. AVV. POSTALE

24 SIGLE PROVINCIE DELLE EVENTUALI SEDI SECONDARIE

25 | 26 CODICE NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO O ALBO C.C.I.A.A. | 27 DATA ISCRIZIONE | 28 CODICE FISCALE

29 DENOMINAZIONE DITTA O RAPPRESENTANTE IN ITALIA IMPRESA ESTERA | 30 TIPO DI SOCIETÀ

31 PORTATA UTILE COMPLESSIVA Q.LI | 32 CONTRIBUTO LIRE 0 0 | 33 NUMERO DI SERIE RICEVUTA C/C

34 DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 13 - LEGGE 298/1974: 1 | 35 2 | 36 3 | 37 4 | 38 5 | 39 6 | 40 7 | 41 8 | 42 DOCUMENTAZIONE PER ABILITAZIONE TRASPORTI SPECIALI 9

50 CAMPI DI RISERVA: 1 | 2

60 RISERVATO AL COMITATO PROVINCIALE

1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13

14 A | 15 B | 16 C | 17 D | 18 E | 19 F | 20 G

21 DATA PROVVEDIMENTO | 22 DATA RIESAME

p. IL COMITATO

IL RICHIEDENTE

③ Mod. MC 2108/MEC.

TIPO OPER.
2 CT/A
3 SEDE PRINC. A — NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO B T — C — SEDE SECOND. D
DATA 4

ALLEGATO AL MODELLO «CT/1»

Da compilare soltanto da parte delle Imprese di cui al 2° comma dell'art. 61 legge 298/74 norme transitorie.

5 NUMERO PROGRESSIVO CTA — 6 NUMERO TOTALE CTA — 7 NUMERO TOTALE VEICOLI ELENCATI

10
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

20
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

30
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

40
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

50
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

60
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
6 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

70
CLASSE VEICOLO 1 — TARGA 2 — AUTORIZZAZIONE: 3 TIPO — 4 A B C — 5 DATA
8 PORTATA Q.LI — 7 PESO RIMOR. Q.LI — 8 CONTRIBUTO LIRE 0 0

IL RICHIEDENTE

NOTE PER IL RICHIEDENTE

COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI CON CARATTERI STAMPATELLO MAIUSCOLO, USANDO PENNA A SFERA (CALCARE BENE). INSERIRE UN SOLO CARATTERE IN CIASCUNA CASELLA E NON SCRIVERE AL DI FUORI DEI RIQUADRI.

1) Riservato all'Ufficio.
2) Sigla del modello.
3) Riportare il codice di iscrizione all'Albo assegnato sul modello CT/1.
4) Riservato all'Ufficio.
5) Indicare il numero progressivo del modello CT/A che si sta compilando.
6) Indicare quanti modelli CT/A sono stati compilati complessivamente.
7) Indicare i riquadri riservati a ciascun veicolo che sono stati complessivamente compilati sui modelli CT/A che si allegano alla domanda.
10), 20), 3), 40), 50), 60), Riguadri riservati ai veicoli:
(1) Tipo di veicolo. Indicare:
«A» per autoveicoli;
«R» per rimorchi o semirimorchi;
«M» per motoveicoli.
(2) Targa del veicolo che si dichiara: nelle prime due caselle deve essere indicata la sigla della provincia (per Roma scrivere RM).
I numeri vanno allineati a destra.
Esempio:
per targa UD 1737 scrivere UD 001737
per targa Roma S54106 scrivere RM S54106
(3) Tipo di autorizzazione.
Nella casella deve essere riportato uno dei codici sotto specificati, che saranno individuati tenendo presente i successivi chiarimenti.

AUTORIZZAZIONE

TIPO	DESCRIZIONE
A =	Piena escluso il tipo «S»
S =	Piena utilizzata per trattore di semirimorchio
P =	Limitata a servizio pubblico da piazza
D =	Limitata per durata
T =	Limitata per territorio
X =	Limitata per durata e per territorio
L =	Con limitazione particolare di trasferibilità
R =	Limitata a carrozzeria ribaltabile
M =	Limitata a sola motrice con carrozzeria ribaltabile senza facoltà di traino rimorchi
Z =	Limitata a carrozzeria ribaltabile e per territorio
H =	Limitata a porta-containers
W =	Limitata al traino di semirimorchi kangourou
K =	Limitata a botte kilolitrica per rifornimento carburanti stazioni di servizio
C =	Limitata a cisterna per trasporto olii minerali o carburanti
E =	Trattore stradale esentato da autorizzazione
B =	Trasporti specifici fuori blocco ex art. 2 D.M. 16 maggio 1953) esclusi i tipi espressamente elencati in precedenza)
Q =	Trasporti con veicoli aventi portata non superiore a 70 q.li e peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali.
N =	Trasporti con veicoli aventi portata non superiore a 70 q.li e peso complessivo a pieno carico superiore a 115 quintali.

CHIARIMENTI

a) Indicare il codice «L» soltanto nel caso di limitazione di trasferibilità entro un determinato periodo di tempo.
b) indicare il codice «C» soltanto per le autorizzazioni originariamente rilasciate ex art. 2 D.M. 16 maggio 1953 per il trasporto di olii minerali e carburanti e successivamente bloccate con l'art. 1 del D.M. 6 marzo 1958, escluse perciò le autorizzazioni rilasciate per trasporto di liquidi infiammabili di origine sintetica per le quali va indicato il codice «B».
c) in ogni caso il tipo di autorizzazione da indicare sul modulo è sempre quello della autorizzazione originaria. Esempio: autorizzazione rilasciata a suo tempo come piena, la quale provvisoriamente sia stata utilizzata per un autocarro con carrozzeria cisterna per trasporto specifico di olii minerali e carburanti. Scrivere «A» (e non «C») nel campo tipo autorizzazione.

4) Qualora il numero di autorizzazione fosse individuato da marca operativa riportare i caratteri di tale marca nell'ordine in cui sono trascritti sulla carta di circolazione. Esempio: marca operativa 03 MI 328679 = autorizzazione n. 03 MI 328679. Qualora sia stato annotato il tipo di autorizzazione «P» trascrivere il numero d'autorizzazione riportato sulla carta di circolazione.
Qualora non ricorrano i due casi precedenti (marca operativa e tipo autorizzazione «P») seguire le seguenti istruzioni:
— lasciare in bianco le prime due caselle sottosegnate con la lettera «A»;
— indicare la sigla della Provincia in cui ha sede l'Ufficio Provinciale che rilascia l'autorizzazione nelle due caselle sottosegnate con la lettera «B»;
— nelle sei caselle sottosegnate con la lettera «C»: riportare il numero di protocollo della autorizzazione eventualmente preceduto dal numero di zeri necessario per completare le caselle stesse. Esempio: autorizzazione n. protocollo 24 scrivere 000024.
5) Indicare la data di rilascio o dell'ultimo rinnovo della autorizzazione scrivendo nell'ordine giorno, mese ed ultime due cifre dell'anno. Esempio 2 aprile 1971, scrivere 02 04 71.
6) Portata utile riconosciuta al veicolo espressa in quintali (nelle ultime due caselle separate da un tratto in grassetto indicare le eventuali frazioni di quintali.
Esempio:
q.li 65,14 scrivere 0 6 5 | 1 4
q.li 70 scrivere 0 7 0 | 0 0
Questo campo deve essere lasciato in bianco quando trattasi di trattori stradali.
7) Deve essere compilato solo nel caso di disponibilità di trattori stradali senza la disponibilità del corrispondente rimorchio o semirimorchio agganciabile. In caso di compilazione seguire le medesime modalità precisate alla nota 6).
8) Indicare l'ammontare del contributo, determinando secondo il D.M. emanato ai sensi dell'art. 63 legge 298/1974 ed art. 13 D.P.R. 3 gennaio 1976 n. 32, nei casi in cui ricorra l'obbligo.

FIRMARE L'ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE MODELLO

(12100)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose previsto dalla suindicata legge n. 298;

Considerato che il primo comma del paragrafo secondo dell'art. 12 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, prevede l'elenco dei veicoli che, in relazione a particolari caratteristiche, sono in ogni caso soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale di cui all'art. 41, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato che, ai sensi del quarto comma del paragrafo secondo dell'art. 12 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, possono essere soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale anche i veicoli indicati nel primo paragrafo dell'articolo stesso, purchè l'autorizzazione medesima sia vincolata a taluno dei limiti indicati al comma quarto dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato che al 31 ottobre 1977 erano in vigore alcune disposizioni, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati limiti d'impiego;

Ritenuta l'opportunità di prevedere — in via temporanea fino al 31 dicembre 1979 — il rilascio di autorizzazioni speciali per gli autoveicoli rispondenti alle stesse caratteristiche richieste dalle menzionate precedenti disposizioni;

Sentito il parere del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nelle riunioni del 21 settembre 1977 e del 26 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

In via temporanea, fino al 31 dicembre 1979, è ammesso il rilascio di una autorizzazione speciale, di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298, per gli autoveicoli che rispondono alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Nei casi in cui le menzionate disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 consentivano il rilascio di separate autorizzazioni per un veicolo a motore e per un veicolo trainato, l'autorizzazione speciale di cui al comma precedente, oltre che per un autocarro o per un autoveicolo per trasporti specifici isolato, può essere rilasciata anche per un autotreno o per un autoarticolato, computandosi nella portata utile del complesso quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

Roma, addì 9 novembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(12101)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2253/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo a misure strutturali nel settore del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 2254/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 879/73 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 2255/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato.

Regolamento (CEE) n. 2256/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2257/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2258/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 2259/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2260/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2261/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R I e per i vini da tavola che sono in una stretta relazione economica con quest'ultimo.

Regolamento (CEE) n. 2262/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2263/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 14 *ottobre* 1977.

(92/C)

Regolamento (CEE) n. 2264/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 264 *del* 17 *ottobre* 1977.

(93/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma », in Roma.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, i poteri conferiti al dott. Artemio Luciani, commissario governativo della società cooperativa « S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma », in Roma, sono stati prorogati fino al 15 aprile 1978.

(12009)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di due componenti il collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa

Con decreti ministeriali 24 ottobre 1977, il dott. Vincenzo De Nicola e la dott.ssa Lucetta Salvadori sono nominati componenti del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in sostituzione del dott. Ugo Guerriero ed in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero e in sostituzione del dott. Antonio Roselli.

(12010)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 23-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pavani Dario di Pavani Norma, in Verona, vicolo S. Michele alla Porta n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-VR » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12053)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 29-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chiecchi Antonio in S. Martino di Buonalbergo (Verona), via XX Settembre n. 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 29-VR » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12054)

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 415-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cora Paolo, in Trissino (Vicenza), via Garibaldi, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 415-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11885)

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 549-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gramolati Adriano in Firenze, via M. Fanti n. 127, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 549-FI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(11890)

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 78-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fraccari S.p.a., con sede in Verona, via C. Colombo n. 105, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 78-VR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12055)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un compendio demaniale in comune di Margherita di Savoia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 12 settembre 1977, è stato dismesso dal pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato il compendio sito nel comune di Margherita di Savoia (Foggia), della superficie di mq 54.079 delimitato dal piazzale dell'edificio scolastico di via Ariosto e dal complesso denominato « Cantieri Edili », riportato in catasto del citato comune ai fogli numeri 12, *1/a*, *1/b*.

(12008)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241 — Data: 6 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Emaldi Eugenio, nato a Ravenna il 17 luglio 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 15.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 Mod. 25A. — Data: 7 giugno 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Sella Giuseppe, nato a Montecompatri il 16 luglio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 14 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,45	878,45	878,40	878,45	878,50	878,50	878,55	878,45	878,45	878,45
Dollaro canadese	791,60	791,60	792 —	791,60	791,80	791,60	791,60	791,60	791,60	791,60
Franco svizzero	398,30	398,30	398 —	398,30	398,08	398,35	398,23	398,30	398,30	398,30
Corona danese	143,40	143,40	143,40	143,40	143,35	142,45	143,42	143,40	143,40	143,40
Corona norvegese	160,54	160,54	160,50	160,54	160,50	160,55	160,52	160,54	160,54	160,54
Corona svedese	183,24	183,24	183,10	183,24	183,20	183,20	183,21	183,24	183,24	183,25
Fiorino olandese	362,03	362,03	361,70	362,03	362 —	362,05	361,91	362,03	362,03	362,03
Franco belga	24,85	24,85	24,83	24,85	24,83	24,85	24,842	24,85	24,85	24,85
Franco francese	180,40	180,40	180,20	180,40	180,33	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40
Lira sterlina	1598 —	1598 —	1599,20	1598 —	1598,15	1598 —	1598,30	1598 —	1598 —	1598 —
Marco germanico	390,97	390,97	391 —	390,97	390,88	390,95	391,03	390,97	390,97	390,95
Scellino austriaco	54,853	54,853	54,85	54,853	54,83	54,85	54,865	54,853	54,853	54,85
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,65	21,65	21,61	21,65	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,571	10,571	10,57	10,571	12,57	10,57	10,57	10,571	10,571	10,57
Yen giapponese	3,599	3,599	3,58	3,599	3,589	3,58	3,59	3,599	3,599	3,59

Media dei titoli del 14 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	77,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,100
» 5 % (Ricostruzione)	98,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,950
» 5 % (Beni esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,450
» 5,50 % » » 1968-83	79,360
» 5,50 % » » 1969-84	75,700
» 6 % » » 1970-85	75,575
» 6 % » » 1971-86	73,825
» 6 % » » 1972-87	71,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	80,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,950
» poliennali 7 % 1978	98,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,675
» » 9 % 1980	91,900
» » 10 % 1981	92,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,50
Dollaro canadese	791,60
Franco svizzero	398,265
Corona danese	143,41
Corona norvegese	160,53
Corona svedese	183,225
Fiorino olandese	361,97
Franco belga	24,846
Franco francese	180,40
Lira sterlina	1598,15
Marco germanico	391 —
Scellino austriaco	54,859
Escudo portoghese	21,645
Peseta spagnola	10,57
Yen giapponese	3,594

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fabbrico

Con deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 1977, n. 2873 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4405/4241 del 19 ottobre 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fabbrico (Reggio Emilia) adottato con deliberazione consiliare 1° agosto 1974, n. 91.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12085)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 20 settembre 1977, n. 2951 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4289/4187 nella seduta del 18 ottobre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 settembre 1975, n. 380.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12086)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Alghero.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Alghero (Sassari), indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1977, è fissata per il giorno 20 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Alghero.

(12180)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Falconara.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Falconara (Ancona), indetto con decreto ministeriale 19 marzo 1977, è fissata per il giorno 13 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Falconara.

(12181)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Forlì.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Forlì, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1977, è fissata per il giorno 6 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Forlì.

(12182)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Palermo.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Palermo, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1977, è fissata per il giorno 13 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Palermo.

(12183)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Ronchi dei Legionari.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Ronchi dei Legionari (Gorizia), indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1977, è fissata per il giorno 13 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

(12184)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Torino.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Torino, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1977, è fissata per il giorno 20 dicembre 1977 con inizio alle ore 8 presso l'aeroporto di Torino.

(12185)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 17/San.Pv, in data 25 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e proposte pervenute all'ufficio del medico provinciale di Pavia dagli organi competenti;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia n. 9974, in data 10 giugno 1977;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Sacristani Ottavia, funzionario amministrativo regionale in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;

Morone prof. Carlo, direttore della clinica chirurgica della Università di Pavia;

Drovanti prof. Alessandro, primario medico dell'ospedale civile di Vigevano;

Nitti dott. Augusto, funzionario amministrativo regionale in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia;

Merlo dott. Pierfranco, medico condotto nel comune di Albonese.

Segretario:

Cicero rag. Maurizio, funzionario amministrativo regionale in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, nonché a quelli dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 30 agosto 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

(12089)

Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 17/San.Pv, in data 25 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975;

Visto il successivo decreto n. 46/San.Pv, in data 6 ottobre 1976, con il quale è stato operato stralcio della condotta ostetrica del comune di Olevano Lomellina dal bando di concorso di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso, per quanto attiene alle restanti condotte ostetriche vacanti nei comuni di Confienza, Voghera e Zerbolò;

Viste le designazioni e proposte pervenute dagli organi competenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Sacristani Ottavia, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia.

Componenti:

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;

Morandi prof. Cesare, libero docente di ostetricia e ginecologia presso l'Università di Pavia;

Olivelli prof. Franco, primario ostetrico-ginecologico dell'ospedale civile di Vigevano;

Nitti dott. Augusto, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia;

Vitali Rita, ostetrica condotta nel comune di Bressana Bottarone.

Segretario:

Cicero rag. Maurizio, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, nonché a quelli dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 5 settembre 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

(12090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Concorso a posti di medico addetto alla ripartizione XI sanità ed igiene vacanti nel comune di Trieste

Con decreto n. 7/IX/4453 dell'8 settembre 1977 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti vacanti di medico addetto alla ripartizione XI - sanità ed igiene del comune di Trieste:

due posti di medico capodivisione;
quattro posti di medico aiuto;
due posti di medico igienista.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande all'ufficio medico provinciale di Trieste, via delle Zudecche n. 1: 31 gennaio 1978.

(12063)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(12109)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «SS. ANNUNZIATA» DI NAPOLI

Elevazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (i posti sono elevati a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(12187)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773150)